

E' PROSECUZIONE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 12/11/2019
nella causa iscritta al n. **3089 - 2017 RG**



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO e PREVIDENZA

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/07/2017 ed iscritto al n. 3089 - 2017 RG, vertente

tra

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587 – P. IVA 02121151001) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante *pro-tempore*, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Viale Calabria n. 82, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto e con l'Avv. Mariateresa Pugliano e l'Avv. Angela Maria Laganà, dalle quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 23.12.2011 (Rep. n. 80974\21569 del 21.7.15);

- ricorrente -

contro

tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Franco Carinci e dall'Avv. Susanna Carinci del Foro di Bologna, con Studio in Bologna, alla Via Santa Margherita, 2, giusta procura in atti;



- resistenti con domanda riconvenzionale-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
definitivamente provvede:

Motivazione contestuale

- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito brevemente solo INPS) ha instaurato il presente giudizio di merito per vedere accogliere le seguenti conclusioni:

“Perché l'Onorevole Giudice monocratico del Lavoro adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia preliminarmente revocare il precedente provvedimento di urgenza; accertare che parti convenute erano inquadrare nel profilo C3 alla data del Bando e non hanno alcun diritto allo scorrimento delle precedenti graduatorie in cui hanno conseguito l'idoneità alla posizione C4; per l'effetto accertare e disporre l'eliminazione in via definitiva dei "riservista" dalla graduatoria C5” .

Esponde che gli odierni resistenti, visto il contenuto del Bando Inps 2016 per la progressione nella posizione economica, con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 26.07.2016 adivano il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria in via d'urgenza al fine, tra l'altro, di poter partecipare alla procedura selettiva per la posizione economica C5. Il giudice di prime cure, con ordinanza del 23/09/2016, dichiarava il diritto dei ricorrenti di essere ammessi alla procedura selettiva per la posizione economica C5, con riserva del conseguimento, con idonea decorrenza, della posizione economica C4. L'Inps proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza, reclamo che veniva rigettato.

Rappresenta che l'INPS, attesa l'ammissione con riserva di parti convenute, all'esito delle previste prove ha inserito tutti i riservisti nelle relative graduatorie pubblicate con il messaggio hermes n 2258 del 1.6.2017. Deduce che ha interesse a proporre il presente giudizio di merito perché, fino allo scioglimento della riserva con la quale i candidati sono stati infine inseriti in graduatoria, di fatto le posizioni restano congelate ed i relativi posti indisponibili.

La difesa dell'Ente ripercorre le difese già ampiamente svolte sin dalla stessa fase cautelare.

Si sono costituiti i convenuti per contestare la ricostruzione *ex adverso* formulata e far dichiarare, viceversa, il diritto degli odierni convenuti a partecipare alle suddette selezioni per la posizione economica C5.



Precisamente formulavano le seguenti conclusioni:

“IN VIA PRELIMINARE

- **DICHIARARE** l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. ex adverso proposto e delle domande tutte di controparte in ordine alla revoca dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 3482/2016 R.G.L. del 23.09.2016 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, reclamata e della successiva ordinanza cautelare n. 4211/2016 R.G.L. del 02.12.2016.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- **RESPINGERE** le domande tutte avanzate dall'I.N.P.S. in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.

IN VIA RICONVENZIONALE

- **ACCERTARE e DICHIARARE**, per i motivi esposti in narrativa, che gli odierni resistenti a decorrere dal 01.01.2012, in subordine, da quella diversa data che risulterà in corso di causa, hanno diritto all'inquadramento nella posizione economica C4 – profilo amministrativo di cui al CCNI 2006;

e, per gli effetti,

- **DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE** l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento dell'inquadramento C4 ed a corrispondere ai resistenti le somme dovute a titolo di differenziale retributivo a far data 01.01.2012 pari ad Euro **21.689,20** (calcolato sulla base del differenziale annuo su 13 mensilità tra la retribuzione C3 e la retribuzione C4, come da conteggio allegato – cfr. busta paga dei resistenti, doc. 47, busta paga C4, doc. 48, conteggio, doc. 49 – e come desumibile dalle tabelle retributive di cui al CCNL Enti Pubblici non economici, tabella B – doc. n. 50), o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta equa dal Giudice ai sensi dell'art. 36 Cost., ove occorra previa CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo ed alla regolarizzazione contributiva e fiscale.

IN VIA SUBORDINATA

- **ACCERTARE e DICHIARARE**, per i motivi esposti in narrativa, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura selettiva per la posizione economica C5 di cui al Bando I.N.P.S. 2016 in virtù dell'idoneità C4 conseguita;

e, per gli effetti,

- **DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE** l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai resistenti, a titolo di risarcimento del danno da mancata promozione, la somma di Euro



21.689,20 (calcolato sulla base del differenziale annuo su 13 mensilità tra la retribuzione C3 e la retribuzione C4, come da conteggio allegato – cfr. busta paga dei resistenti, doc. 47, busta paga C4, doc. 48, conteggio, doc. 49 – e come desumibile dalle tabelle retributive di cui al CCNL Enti Pubblici non economici, tabella B – doc. n. 50), o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa (salvo gravame), ove occorra previa CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

*- **ACCERTARE e DICHIARARE**, per i motivi esposti in narrativa, l'inadempimento I.N.P.S. ricollegato al mancato scorrimento delle graduatorie di cui alla selezione 2008 degli idonei C4 nella posizione economica C4 – profilo amministrativo di cui al CCNI 2006 ricollegato all'Accordo di Programma 2010-2012 10 novembre 2010, come modificato da Verbale integrativo 18 novembre 2010, con conseguente comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede e lesione del diritto individuale degli odierni ricorrenti, a decorrere dal 01.01.2012 o, in subordine, da quella diversa data che risulterà in corso di causa;*

e, per gli effetti,

*- **DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE** l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai resistenti, a titolo di risarcimento del danno da mancata promozione, la somma di Euro **21.689,20** (calcolato sulla base del differenziale annuo su 13 mensilità tra la retribuzione C3 e la retribuzione C4, come da conteggio allegato – cfr. busta paga dei resistenti, doc. 47, busta paga C4, doc. 48, conteggio, doc. 49 – e come desumibile dalle tabelle retributive di cui al CCNL Enti Pubblici non economici, tabella B – doc. n. 50), o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa (salvo gravame), ove occorra previa CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo;*

*- **DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE** l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai resistenti, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, per tutti i motivi esposti in narrativa, la somma di Euro **16.524,30** (sulla base di un differenziale economico pari ad euro 1.652,43 annui tra la posizione economica C4 e la posizione economica C5, come da tabelle retributive di cui al CCNL Enti Pubblici non economici, tabella B, doc. n. 50), o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, calcolato nella maggior misura o in via equitativa secondo giustizia, ove occorra previa CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al saldo.*

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge”.



Il ricorso proposto dall'INPS va rigettato e le domande riconvenzionali vanno parzialmente accolte nei limiti e per le ragioni che seguono.

Per ragioni di brevità, vengono qui richiamati gli atti introduttivi, ben noti alle parti, precisandosi che la presente causa appartiene ad un contenzioso sviluppatosi sull'intero territorio nazionale, con esiti di segno opposto nella giurisprudenza di merito.

In estrema sintesi (stante la decisione contestuale resa con provvedimento telematico) dei fatti per cui è causa, si espone quanto segue.

Tutti i resistenti sono dipendenti dell'INPS con sede di lavoro Reggio Calabria e, al momento dell'instaurazione della procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c., erano inquadrati nella qualifica funzionale profilo economico C3.

Nel 2008, gli odierni resistenti partecipavano alla procedura selettiva interna per la copertura di posti nella posizione C4 – profilo amministrativo (cfr. la Determinazione n. P23/208/08 del 23 giugno 2008 da parte del Direttore Generale, di indizione, da parte dell'Inps della procedura selettiva che prevedeva, su base Nazionale, 1044 progressioni verso la posizione C4, suddivisi per Regioni e sedi territoriali – Bando Regionale Calabria), al cui esito venivano dichiarati idonei come da graduatoria in atti.

Il 10 dicembre 2010, l'Inps indiceva una procedura di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle Aree (cfr. Messaggio Hermes 031248 del 10 dicembre 2010) con Bando Nazionale, ma con graduatorie redatte a livello regionale, per il passaggio tra l'altro al profilo economico C4, con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato nel 17 dicembre 2010.

Gli odierni resistenti allegavano che dalle graduatorie formatesi all'esito della procedura di selezione di cui al Bando 2010 emerge che si è realizzato, *de facto*, uno scorrimento delle graduatorie conseguenti alle selezioni precedenti del 2008: dalla tabella stilata per la graduatoria del 2010, da un lato vi è un riferimento esplicito al punteggio ottenuto nella precedente selezione (in particolare, nella graduatoria si fa riferimento al “*Punteggio totale 2006*” che è quello ottenuto nelle prove selettive del Bando 2008) a conferma del fatto che non sono state effettuate nuove prove selettive; dall'altro lato, tutti i lavoratori nella graduatoria relativa al Bando 2010 riportano il medesimo punteggio massimo (ossia 30 punti) sia per la *performance* individuale sia per quella organizzativa.

Successivamente alla approvazione delle graduatorie di cui al Bando 2010 e come previsto all'interno del summenzionato messaggio Hermes n.



023736, i lavoratori presenti all'interno della relativa graduatoria Regionale acquisivano la posizione giuridica C4 e, pertanto, quella economica.

In data 23 maggio 2016 l'Inps, con messaggio Hermes n. 002271, emetteva il Bando Nazionale relativo alla «*selezione per il passaggio alle posizioni economiche C2, C3, C4, C5, profilo amministrativo e profili specialistici*», con decorrenza 01.01.2016.

Tale Bando prevedeva la possibilità per i dipendenti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del bando di partecipare alla selezione relativa alla posizione economica immediatamente successiva a quella posseduta, legittimando altresì «*a partecipare con riserva i dipendenti che abbiano incardinato nei confronti dell'Istituto contenziosi in materia di inquadramento pendenti alla data di pubblicazione*» del bando medesimo.

Nessuna menzione delle graduatorie afferenti al Bando 2008 e dei relativi idonei veniva fatta all'interno del testo del Bando 2016 né, d'altra parte, all'interno del bando veniva esplicitato il motivo circa la mancata presa in considerazione delle suddette graduatorie.

Sulla base del Bando Inps 2016, gli odierni resistenti in possesso della qualifica C3 provvedevano a presentare la domanda di partecipazione "on line" relativamente alla posizione economica C4, oltre ad inviare all'Istituto domanda cartacea relativamente alla posizione economica C5 al fine di essere ammessi con riserva alla relativa selezione, sulla base della propria idoneità al C4 già conseguita in seguito alla procedura selettiva collegata al Bando 2008.

Per effetto delle ordinanze favorevoli di cui alla procedura d'urgenza, gli odierni resistenti hanno svolto le prove selettive C4 nonché, con riserva, le prove selettive C5, collocandosi rispettivamente come segue:

- posizione economica **C5**:

[REDACTED]

- posizione economica **C4**:

[REDACTED]

[REDACTED] sistenti sono stati inquadrati nel livello C4: le lavoratrici [REDACTED] con decorrenza 01.01.2016; i lavoratori N [REDACTED] 01.01.2017.



§ 1. Sul diritto allo scorrimento della graduatoria della selezione indetta nel 2008.

L'Accordo di programma relativo al triennio 2010-2012 del 10 novembre 2010 sottoscritto dall'Inps e dalle organizzazioni sindacali, in particolare la clausola 2.2 fissava i "Principi generali degli sviluppi economici all'interno delle Aree" e stabiliva tra l'altro:

"Le selezioni per i passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo saranno indette con decorrenza al 1° gennaio 2010, 1° gennaio 2011 e 1° gennaio 2012, nel rispetto delle disposizioni normative al momento vigenti".

L'ultimo periodo della predetta clausola 2.2. stabiliva che

"Sono altresì esclusi dalle selezioni per i passaggi all'interno delle Aree indette con decorrenza 1° gennaio 2010, 1° gennaio 2011 e 1° gennaio 2012, i dipendenti che hanno già conseguito un passaggio all'interno dell'Area ovvero una progressione tra le Aree, a seguito delle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006".

Successivamente, con il verbale integrativo del 18 novembre 2010, le parti provvedevano ad eliminare l'operatività della clausola di esclusione con decorrenza 1° gennaio 2012, così che in quest'ultima selezione avrebbero dovuto essere ammessi anche *«i dipendenti che hanno già conseguito un passaggio all'interno dell'Area ovvero una progressione tra le Aree, a seguito delle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006»*.

Gli odierni resistenti rappresentano che l'Inps ometteva di dare attuazione alla parte dell'accordo di programma 2010-2012 nella parte in cui prevedeva che con le selezioni con decorrenza 1° gennaio 2011, avrebbero ottenuto il passaggio i non idonei alle selezioni 2008, e con decorrenza 1° gennaio 2012, avrebbero ottenuto il passaggio, tra gli altri, gli odierni resistenti.

E' pacifico che dopo la selezione del 2010 e prima di quella del 2016 l'INPS non ha indetto altre selezioni e, quindi, neppure quella del 2012 (con riferimento alla quale gli odierni convenuti vogliono ancorare la decorrenza del loro preteso diritto di scorrimento e conseguente inquadramento nella posizione economica C4), in aperta violazione dell'Accordo di programma 2010-2012.

Orbene, per la graduatoria della selezione del 2008 non era previsto un termine di efficacia, anzi l'art. 10 del bando disponeva: ***"Lo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti messi a selezione avverrà mediante l'utilizzo della graduatoria regionale di riferimento, così come previsto dal verbale d'intesa sottoscritto in data 21 aprile 2018"***.



Né era stato adottato alcun provvedimento/determinazione/accordo volto a privare di efficacia la graduatoria degli idonei della selezione del 2008. Pertanto, la detta graduatoria doveva considerarsi validamente perdurante, con la conseguenza del diritto allo scorrimento della stessa almeno con decorrenza 31.12.2015, ovvero immediatamente antecedente a quella del 1° gennaio 2016 prevista dal Bando del 23.5.2016.

Del resto, proprio nel seguito della perdurante validità delle graduatorie della selezione del 2008, l'INPS prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande per la procedura selettiva indetta con il bando 2010, ha provveduto a scorrere le graduatorie della selezione del 2008 per ricoprire 686 unità di personale (con inquadramento a decorrere dal 31.12.2009) e, in data 16.11.2011, ha proceduto in via di autotutela a ripubblicarle aggiornandole.

In altri termini, l'ente avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei della selezione del 2008, avendo omesso – per quanto qui di interesse – di indire la selezione per il passaggio di area con decorrenza 1° gennaio 2012 ed essendo quella del 2016 la prima selezione indetta dopo la condotta omissiva.

Infatti, l'Accordo di programma 2010-2012, nella versione modificata a seguito del verbale integrativo del 18.11.2010, era volto a determinare, tramite Bando, una serie di scorrimenti, iniziati con il Bando 2010 (anzi, con lo scorrimento immediato con decorrenza anticipata al 31 dicembre 2009) che sarebbero dovuti terminare con il Bando programmato per il 2012.

Non appare conducente in senso contrario l'argomento difensivo sostenuto dall'INPS che genericamente afferma: *“non si è dato luogo a scorrimenti delle graduatorie per gli anni 2011 e 2012 considerato che nel frattempo sono intervenute nuove disposizioni normative tra cui quelle in virtù delle quali sono stati soppressi l'INPDAP e l'ENPALS ed è mutato il contesto organizzativo dell'Istituto”*.

Dall'accertato diritto allo scorrimento della graduatoria con decorrenza 31.12.2015 e riconoscimento da quella data del diritto all'inquadramento nella posizione economica C4, scaturisce il diritto alle differenze retributive tra la posizione economica C3 e la posizione economica C4 dalla data del riconoscimento giudiziale dell'inquadramento nella posizione C4 (31.12.2015) fino alla data in cui ciascuno dei convenuti ha avuto l'inquadramento nella posizione C4.

Discende, altresì, il riconoscimento del diritto degli odierni convenuti a partecipare alla selezione indetta per l'inquadramento nella posizione C5.



Poiché per effetto dell'ammissione con riserva gli stessi hanno potuto partecipare alle prove della selezione anche per la posizione C5, deve dichiararsi in via definitiva il loro diritto alla predetta partecipazione ed il conseguente diritto alla loro utile collocazione nella graduatoria definitiva a tutti gli effetti, giuridici ed economici, che discendono dalla posizione riconosciuta in graduatoria.

Resta assorbita ogni altra domanda, eccezione e deduzione

§ 2. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.

p.q.m.

A) rigetta il ricorso;

B) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara che i convenuti

[REDACTED]

hanno diritto all'inquadramento nella posizione economica C4 – profilo amministrativo di cui al CCNI 2006 con decorrenza 31.12.2015 e, per l'effetto, condanna l'INPS a riconoscere tale inquadramento ed a corrispondere le eventuali differenze retributive maturate a far data dal 31.12.2015 e fino alla data in cui ciascuno dei convenuti ha avuto l'inquadramento nella posizione C4, il tutto oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;

C) accerta e dichiara, altresì, che i convenuti

[REDACTED]

hanno diritto a partecipare a pieno titolo alla procedura selettiva per la posizione economica C5 di cui al Bando I.N.P.S. 2016, alla quale hanno già partecipato come ammessi con riserva, ed hanno conseguentemente diritto alla loro utile collocazione nella graduatoria definitiva a tutti gli effetti, giuridici ed economici, che discendono dalla posizione riconosciuta nella stessa graduatoria;

D) condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali in favore dei resistenti, che liquida in complessivi € 7.025,00 per compenso di avvocato, oltre € 259,00 per rimborso spese



contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e
iva come per legge.

Così deciso in Reggio Calabria, 12/11/2019 .

*Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari*

